



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE
Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (Va)
Tel. 0331-946093 – P. IVA 02021020124
C.C.I.A.A. 172230/1996 VA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI EDUCATIVI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

settembre 2019-luglio 2022
-con facoltà di proroga per la durata di anni 3 dal 01/09/2022 al 31/07/2025-

CIG. 7906598B11

ARTICOLO 1 – NATURA E OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1 Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei Servizi Educativi nell'ambito dell'ADM (Assistenza Domiciliare Minori) reso da parte dell'Azienda Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV), per il Comune di Vergiate, in attuazione del vigente contratto di servizio tra Comune e Azienda.

Il Servizio si svolge sul territorio del Comune di Vergiate, presso le scuole o i domicili degli utenti, nei confronti di minori disabili, in tutela o con disagio.

Il servizio oggetto del presente appalto consiste nel sostegno educativo individualizzato prestato dagli educatori a scuola, per favorire l'inserimento del minore, supportandolo nella socializzazione e nell'organizzazione del lavoro scolastico, o a domicilio, rafforzandone l'autonomia nella gestione delle attività quotidiane, e/o coadiuvando le figure di riferimento del nucleo familiare nell'esercizio della funzione genitoriale.

I servizi educativi nell'ambito dell'assistenza domiciliare minori, oggetto del presente appalto, dovranno essere svolti in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, attuando azioni di condivisione degli obiettivi e di strategia mirata per la buona efficacia degli interventi nella loro realizzazione complessiva. Il Comune di Vergiate ha costruito nel corso del tempo una solida rete di servizi sociali e pedagogici che lavorano in stretta sinergia con le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado: in questo contesto si inserisce il servizio di cui alla presente procedura di affidamento.

1.2 Per quanto riguarda la definizione del servizio e dei relativi standard gestionali di funzionamento di base, si rimanda indicativamente a quanto definito dal vigente Piano Regionale Socio assistenziale e dal Regolamento Comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare (disponibile tra l'altro sul sito web del Comune nella sezione 'regolamenti').

ARTICOLO 2- NUMERO DELLE ORE

Per il servizio educativo si richiedono indicativamente le seguenti prestazioni *annuali*:

- 3635 ore globali rese orientativamente da n. 10 educatori

Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alla condizione personale del soggetto destinatario dei servizi.

Il servizio educativo deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Il numero di ore preventivato per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato è puramente indicativo e potrà essere soggetto a variazioni, in rapporto al numero e alle necessità degli utenti del servizio. Detto ciò gli utenti attualmente in carico al servizio di cui al presente appalto sono 31.

Senza oneri aggiuntivi a tale servizio base reso dagli educatori andrà aggiunta per gli stessi l'attività di coordinamento; l'attività di rete con i servizi; gli incontri con eventuali specialisti e la stesura di relazioni e documenti che saranno rilasciati in copia periodicamente al Referente del Servizio Sociale comunale.

ARTICOLO 3 – CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO

Il servizio coincide indicativamente con l'anno scolastico, più esteso in situazioni che necessitano un appoggio ulteriore al nucleo familiare.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente appalto è stabilita come segue:

dal 1 settembre 2019 al 31 luglio 2022 (tre anni scolastici) con facoltà di proroga per la durata di anni 3 (dal 01/09/2022 al 31/07/2025).

ARTICOLO 5 – VALORE DEL CONTRATTO

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari del Bilancio dell'ASSS Vergiate.

L'importo del servizio stimato dell'appalto, è pari ad € 240.000,00= oltre IVA di Legge, di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza. E' prevista la facoltà di rinnovo per la durata di anni 3 per il periodo dal 01/09/2022 al 31/07/2025 per un valore di € 240.000,00= oltre IVA di Legge, compresi gli oneri della sicurezza interferenziali nella misura di € 3.000,00, per un importo complessivo comprendente il rinnovo di € 480.000,00=, oltre IVA di Legge, compresi gli oneri della sicurezza interferenziali nella misura di € 6.000,00=. Il costo della manodopera è determinato in € 474.000,00.

5.1 L'entità dell'appalto è determinata sulla base delle presunte ore di servizio espletate dagli operatori incaricati degli interventi educativi n.10905 ore nel triennio 2019/22.

5.2 Il monte ore potrà subire variazioni nel corso degli anni (anche già a partire dal primo anno dell'affidamento) in base al numero degli utenti in carico o di altre esigenze del servizio. In particolare, sono ammesse varianti in aumento nella misura massima di 1/5 del valore della gara al verificarsi di eventi inerenti la natura e specificità dei servizi oggetto di gara ai sensi dell'art. 311 del d.p.r. n° 207/2010.

ARTICOLO 6 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione delle offerte le imprese dovranno effettuare, pena l'esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i luoghi dell'espletamento del servizio.

Il sopralluogo potrà essere effettuato fissando appuntamento entro il 24 maggio, concordando orari e modalità con il referente del servizio tramite mail protocollo@asssvergiate.it comunicando l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax, indirizzo mail dell'impresa ed il nominativo dell'incaricato che effettuerà la visita.

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante o uno dei responsabili tecnici dell'impresa, la cui qualità o qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione.

All'impresa verrà fornita un'attestazione di sopralluogo che andrà allegata al momento di presentazione dell'offerta sulla piattaforma.

ARTICOLO 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI COLLABORAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DITTA – RUOLI E RESPONSABILITA'.

7.1 L'individuazione degli utenti avviene in collaborazione con il Comune a seconda dei casi: Servizio sociale di base, Tutela e Servizio Scuola. La ditta appaltatrice stenderà in collaborazione con detti servizi, coordinato con le competenti equipe che seguono il caso, il progetto di intervento per il singolo utente, che verrà condiviso anche con i familiari dello stesso, oltre ai servizi referenti, proponendo un numero di ore congrue per l'intervento educativo.

7.2 Il progetto educativo comprenderà l'indicazione della figura professionale che svolgerà le mansioni richieste, la durata, il piano orario, il contenuto delle prestazioni che verranno rese e tutte le indicazioni necessarie a consentire il coordinamento con eventuali altre agenzie, pubbliche o private, con cui sono in relazione l'utente o la sua famiglia o i servizi sociali stessi.

7.3 Le prestazioni verranno, quindi, erogate dall'educatore secondo il piano di lavoro concordato. Il coordinatore della ditta dovrà, in ogni caso, segnalare ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del progetto di intervento individuale.

7.4 Il monitoraggio e la supervisione sull'attuazione dei progetti, oltre che la sospensione/ chiusura dell'intervento, è effettuata dal referente ASSSV in collaborazione con i servizi del Comune, a seconda dei casi Servizio sociale di base, Tutela e Servizio Scuola, previa valutazione della situazione complessiva del caso con il coordinatore della ditta.

Eventuali reclami e osservazioni da parte di utenti/ parenti saranno raccolte dal referente dell'ASSSV che farà opportune verifiche sia direttamente che con il coordinatore della ditta.

Le attività saranno invece sospese in caso di assenza temporanea dell'utente dal territorio.

7.5 Generalmente con cadenza bimestrale (o all'eventuale bisogno delle parti – ASSSV, ditta e Comune) i referenti si incontreranno con il coordinatore della ditta appaltatrice.

ARTICOLO 8 - COMPITI DELLA DITTA, PROFESSIONALITA' SPECIFICHE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PER IL COORDINAMENTO.

8.1 Il personale educativo impiegato nel servizio deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, D. Lgs. n. 65 del 13/4/2017, art. 14 (Norme transitorie e finali) e dalla legge n 205 del 27 dicembre del 2017, art 1 commi dal 594 al 600.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità della presenza del personale educativo assumendo gli operatori attualmente impiegati nel servizio, salvo diversa scelta da parte degli stessi (operatori in diritto di cui art. 37 CCNL delle Cooperative Sociali vigente).

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire i livelli retributivi maturati. Non sono previste sospensioni nel servizio legate all'assenza di un operatore. E' inoltre inteso che relativamente al personale impiegato nel servizio, le società aggiudicatarie devono conformarsi ai seguenti obblighi:

1. rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi vigenti;
2. al fine di assicurare un soddisfacente trattamento del personale per quanto riguarda le società cooperative: garantire di non applicare ai lavoratori, soci o non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni e a prescindere da facoltà altrimenti concesse dalla normativa in materia, il cosiddetto "salario convenzionale"; ciò tenuto conto che l'applicazione del "salario convenzionale" da parte delle società cooperative è sempre un atto discrezionale di queste ultime e non si configura come obbligo cogente;
3. presentare, su richiesta del committente copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi, del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
4. garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
5. comunicare, prima dell'inizio dell'appalto e ogniqualevolta si provvederà all'utilizzo di nuovo personale, le generalità e la qualificazione professionale degli operatori impiegati;

6. sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inadeguato o inadeguato allo svolgimento del servizio.
7. organizzare, in collaborazione con ASSSV e Servizio Sociale Comunale, uno schedario (anche informatico) che verrà tenuto aggiornato che memorizzi i dati più significativi del servizio e degli utenti, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
8. partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio;
9. organizzare corsi di aggiornamento a suo completo carico, per un minimo di 20 ore annue per ciascun operatore;
10. collaborare nell'ambito di una concezione globale e integrata degli interventi, con i Servizi dell'ATS e ASST oltre che con i Servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato.

8.2 La ditta dovrà identificare tra il proprio personale un educatore, fornito di requisiti esperienziali documentati, con funzioni stabili di coordinatore, responsabile dell'organizzazione e della gestione del servizio appaltato, in possesso di adeguata esperienza professionale in materia e sul piano organizzativo. Al coordinatore fanno capo tutte le attività inerenti il raccordo di rete.

Il coordinatore dovrà garantire:

- attività di equipe con gli educatori
- incontri con le scuole o gli altri servizi educativi
- incontri con l'assistente sociale o referente di riferimento per ogni singolo caso
- sostituzioni, lavoro di back-office, controllo, relazioni
- rendicontazione al committente delle ore mensili di ogni operatore presentando, allegata alla fatturazione, nota relativa alle ore ed ai giorni del mese (calendarizzati) di intervento dell'operatore controfirmati dalla famiglia o dalla scuola dove inserito il minore.
- reperibilità durante l'orario di svolgimento del servizio appaltato.

ARTICOLO 9– GESTIONE DEL PERSONALE

9.1 L'affidatario solleva ASSSV, rispetto alla gestione del Personale impiegato nel servizio, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con ASSSV potrà mai essere configurato.

ASSSV è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

9.2 Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima riservatezza, segretezza nonché la tutela della privacy riguardo i casi seguiti e le informazioni assunte a domicilio dagli utenti del servizio o loro familiari, impegnandosi la ditta a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Inoltre, il personale dovrà impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri di responsabilità.

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

9.3 Per l'effettuazione del servizio, gli operatori si serviranno di mezzi propri o di apposita autovettura di servizio messa in dotazione dalla ditta aggiudicataria. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei mezzi suddetti saranno a carico della ditta aggiudicataria.

9.4 La ditta dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale educativo in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, malattia, ecc.), al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio così come peraltro bene definito nel successivo art. 14 "Copertura del servizio".

Dovrà inoltre sostituire il personale che risultasse inadeguato allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ad insindacabile e motivato giudizio della ditta o su segnalazione di ASSSV e/o Comune, così come anche previsto nell'art. 11 "Clausola di gradimento".

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONE DEL TURN OVER

La ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio, a meno di cause di forza maggiore che dovranno essere comunicate per iscritto ad ASSSV.

ARTICOLO 11- CLAUSOLA DI GRADIMENTO

11.1 Spetta al RUP, qualsiasi accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.

11.2 Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'aggiudicataria contraente. ASSSV si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate. Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Responsabile si riserva la facoltà di richiedere alla controparte l'immediata sostituzione dell'unità di personale in discorso con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del Responsabile ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie in parola.

11.3 A giudizio insindacabile del Responsabile, la ditta provvederà entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto inadeguato allo svolgimento delle proprie funzioni.

11.4 L'inosservanza del termine di 15 giorni costituisce grave inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 12 - MONITORAGGIO E CONTROLLI

ASSSV e l'Affidatario concordano gli indicatori di misurazione del Servizio, tenendo conto delle linee distrettuali in vigore che qualificano l'accreditamento del servizio di assistenza domiciliare minori all'interno dell'Ambito Distrettuale di Sesto Calende.

Potranno essere utilizzate per gli scopi di cui sopra, delle schede di valutazione del servizio predisposte dall'Ufficio di Piano di riferimento per il territorio o dal Comune anche su suggerimento diretto della ditta.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale della ditta stessa, durante lo svolgimento dei compiti affidati sia al domicilio degli utenti sia per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi di trasporto (autovetture) di ASSSV e/o Comune.

A garanzia di tale obbligo la ditta appaltatrice dovrà presentare entro e non oltre la data della stipula del contratto, la polizza della relativa assicurazione RCT che dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00. per sinistro, per persona e per danni a cose.

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati .

Rimane espressamente convenuto che l'impresa, in caso in infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili sia penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'impresa stessa il risarcimento dei danni.

Copia autentica della polizza dovrà essere consegnata all'ASSSV al momento della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio del servizio o prima dell'inizio del servizio in pendenza di contratto.

In mancanza della consegna della polizza di cui al presente articolo l'impresa decadrà dall'aggiudicazione.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 14 - COPERTURA DEL SERVIZIO

14.1 La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la sostituzione dei propri operatori assenti dal servizio con le seguenti modalità:

- gli operatori della ditta dovranno essere sostituiti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificata l'assenza improvvisa. Nel caso in cui il termine non venisse rispettato, l'ufficio competente provvederà alla trasmissione di un sollecito scritto, definendo il termine ultimo entro cui la ditta dovrà provvedere. In caso di mancato rispetto dell'ulteriore termine si provvederà all'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato all'art. 25..

- Per la sostituzione del personale assente per ferie o permessi retribuiti, la ditta dovrà procedere alla sostituzione del proprio personale a partire dal giorno di inizio ferie e/ o di permesso retribuito.

La ditta dovrà, inoltre, procedere alla sostituzione del personale che a giudizio insindacabile di ASSSV dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio entro il termine di 15 gg. dalla data di segnalazione di inidoneità.

14.2 La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere sempre aggiornato l'elenco del personale in servizio.

ARTICOLO 15 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente da ASSSV.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia e a quanto concordato in sede di programmazione delle attività del servizio.

Resta facoltà di ASSSV richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

ARTICOLO 16 – PAGAMENTI

I corrispettivi verranno pagati su base mensile in relazione alle ore di servizio effettivamente erogate nel mese precedente e pertanto, a fronte del servizio svolto, l'Affidatario dovrà emettere fattura mensile posticipata riepilogativa dei servizi effettuati nel periodo di riferimento, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettuate giorno per giorno e in seguito a verifica della regolarità della stessa, verrà liquidata da parte dell'Ufficio competente.

La liquidazione delle fatturazioni avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse previo visto di regolarità del Funzionario Responsabile.

Le fatturazioni dovranno essere intestate a: Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate via di Vittorio, 2 21029 Vergiate.

ARTICOLO 17 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi opererà su richiesta formale del contraente dopo il primo anno di servizio svolto, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI) del mese di gennaio. Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO TOTALE, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio oggetto del presente appalto e' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle cooperative consorziate.

ARTICOLO 19 – SCIOPERI

I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi dei dipendenti e/ o collaboratori della ditta appaltatrice verranno detratti dal computo mensile.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva ad assicurare in ogni caso il servizio di emergenza.

ARTICOLO 20 – CAUZIONE PROVVISORIA.

Per la partecipazione alla gara d'appalto le Ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente in **Euro 9600,00=** costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell' art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa provvisoria dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e **dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e l'impegno esplicito dell'istituto a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.**

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. Nel caso in cui durante l'espletamento della gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione.

ARTICOLO 21- CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 prima della stipula del contratto d'appalto, l'aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva in ragione del 10% del valore dell'appalto (IVA esclusa) a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte.

L'importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e sarà restituita dopo la dichiarazione di regolare esecuzione predisposta dal responsabile competente. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere operativa entro quindici giorni lavorativi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari alle "prime rate" più 2 (due) punti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per la stazione appaltante, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione, di cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 22- FALLIMENTO

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

ARTICOLO 23 –CONTENZIOSO

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria del servizio, sia durante l'appalto che al suo termine, di qualunque natura esse siano (tecnica, giuridica, amministrativa) saranno deferite al Giudice Ordinario Foro competente di Busto Arsizio.

ARTICOLO 24– SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire tutte le prestazioni connesse all'appalto anche in pendenza di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 25- PENALITA'

25.1 La ditta, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti nel presente capitolato e ad eventuali future disposizioni emanate dalla stazione appaltante.

25.2 Ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni normative e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, ove la ditta non attenda a tutti gli obblighi e le vigenti normative -ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il concedente potrà applicare le penali sotto indicate:

- penale di importo pari al costo orario del servizio appaltato, per ogni ora di mancato espletamento del servizio, non dovuta a cause giustificate di forza maggiore o comunque non comunicate anticipatamente alla stazione appaltante;
- penale pari a max € 500,00 per la mancata sostituzione del personale secondo la tempistica esplicitamente indicata nell'art. "Copertura del servizio" del presente capitolato di gestione;
- penale pari a € 1.000,00 per gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente capitolato.

25.3 Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

25.4 La stazione appaltante contesta per iscritto il fatto all'Affidatario. Questi può far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentito nel termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Scaduto il termine di sette giorni la stazione appaltante, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali secondo quanto previsto dai comma precedenti.

L'importo della penale è detratto dall'importo della fattura successiva al provvedimento.

ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oltre a quanto previsto dal Codice Civile art. 1456 per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- ⑩ apertura di procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- ⑩ interruzione del servizio senza giusta causa;
- ⑩ cessazione delle attività da parte dell'Impresa;
- ⑩ mancata osservanza del divieto di subappalto parziale o totale;
- ⑩ reiterata applicazione di penali, anche nel caso di penali per violazioni di natura differente ;
- ⑩ reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all'Impresa dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- ⑩ sospensione del servizio ;
- ⑩ violazioni o condotte altrimenti considerate causa di risoluzione, ai sensi di legge.

In caso di risoluzione la stazione appaltante ha la facoltà di far scorrere la graduatoria di gara, a suo insindacabile giudizio, affidando alla seconda ditta il servizio.

Nei casi sopra elencati l'Impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla stazione appaltante, salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 27- REVOCA

La stazione appaltante ha facoltà di revocare il provvedimento di assegnazione in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio senza obbligo di risarcimento, con l'obbligo di preavviso di 30gg di calendario, quando per motivi di pubblico interesse non intenda effettuare il servizio o intenda gestirlo in maniera diversa.

La stazione appaltante ha la facoltà di revocare gli atti di gara quando per qualsiasi motivo non intenda procedere all'assegnazione del servizio come da presente atto, senza risarcimento alle ditte partecipanti.

ARTICOLO 28 - GARANZIA DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Alla scadenza del contratto ed anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso rispetto alla scadenza naturale, l'Affidatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del Servizio sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

ARTICOLO 29 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.

ARTICOLO 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie coordinate bancarie, riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L'appaltatore si impegna, altresì, a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale provinciale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 31 - SICUREZZA

L'Aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro esonerando il Committente da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre, prima dell'aggiudicazione definitiva, nei tempi e modi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., trasmettere alla Stazione Appaltante, la seguente documentazione:

- ⑩ copia dell'iscrizione alla CCIAA;
- ⑩ DURC;
- ⑩ Documento di Valutazione dei Rischi;
- ⑩ elenco del personale impiegato e relativi giudizi di idoneità alla mansione rilasciati dal Medico Competente, qualora previsto;
- ⑩ attestati di formazione – informazione e addestramento del personale impiegato;
- ⑩ autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- ⑩ posizione INPS e INAIL;
- ⑩ copertura assicurativa;
- ⑩ scheda informativa riportante dettagliate informazioni sui rischi che possono essere introdotti negli ambienti di lavoro in cui andrà ad operare il proprio personale dipendente.

L'Aggiudicatario, si impegna inoltre, prima dell'avvio del servizio a garantire la disponibilità del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di effettuare sopralluogo congiunto con il RSPP della Stazione Appaltante al fine di:

- ⑩ analizzare le modalità operative del servizio;
- ⑩ analizzare i rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione;
- ⑩ sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) definitivo che dovrà poi essere allegato al contratto d'appalto;
- ⑩ sottoscrivere il verbale della riunione di cooperazione e coordinamento.

IL RUP
dott. Zanetta Giovanni